

## PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

Operazione codice progetto FI4.4.12.1.b - Attivazione percorsi di inclusione sociale

Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023,  
mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana  
(START), per l'appalto del servizio "Educativa di strada per adulti:  
servizi per l'attivazione di percorsi di inclusione sociale"**

**CUP H15I23001210007**

**CPV 85312000-9**

**Capitolato Speciale d'Appalto**

## Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

---

Il presente Capitolato d'appalto disciplina l'affidamento del servizio in intestazione per la realizzazione di interventi di varia natura tesi a fornire una rapida risposta (anche in emergenza) a situazioni di marginalità sociale e di rischio di esclusione, anche tramite l'attività di educativa di strada, finalizzati all'inclusione sociale, tramite la costruzione di percorsi personalizzati di accompagnamento ai servizi sociali, anche di autonomia abitativa.

Il servizio è destinato a soggetti singoli e nuclei familiari vulnerabili e senza dimora o che, anche a causa delle crisi economiche ed occupazionali succedutesi negli ultimi anni, abbiano perso la loro abitazione (sfratto o altri motivi), intercettati a Firenze, anche tramite i servizi di strada, siano a rischio di esclusione ed in emergenza sociale ed abitativa. Gli interventi devono essere realizzati sulla base di misure personalizzate tese al sostegno ed alla costruzione di percorsi di inclusione attiva, partendo anche da soluzioni emergenziali che consentano alla persona/nucleo di non cadere in improvvise situazioni di indigenza tali da pregiudicare il futuro, elaborati in funzione del fabbisogno prevalente e della peculiarità dello svantaggio rilevati, considerati nella loro dimensione dinamica (dalla vulnerabilità transitoria allo svantaggio conclamato), e degli obiettivi personalizzati di autonomia e inclusione sociale condivisi con i beneficiari.

Il servizio intende quindi attivare percorsi d'inclusione sociale, capitalizzando quanto attuato nella programmazione PON Metro 2014-2020 - finanziato con le risorse REACT-EU nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19 -, attraverso la rete dei servizi presenti sul territorio e in generale utilizzando tutte le risorse di rete della comunità. È pertanto obiettivo del servizio:

- conoscere e monitorare la situazione della popolazione che si trova in strada o, comunque, senza dimora in conseguenza di condizioni di emarginazione sociale e/o di eventi improvvisi ed anche come effetto del perdurare della crisi economica;
- attivare canali di comunicazione, presa di contatto, mediazione tra la popolazione in oggetto ed i servizi;
- intervenire nella prevenzione delle situazioni di rischio;
- costruire percorsi guidati di avvicinamento ai servizi e accompagnare la presa in carico dei servizi nel caso di necessità,
- costruire percorsi d'inclusione e re-inclusione sociale e/o di accompagnamento/assistenziali - anche partendo dalla risoluzione di situazioni emergenziali che comportino la messa in sicurezza per periodi limitati della persona/nuclei in soluzioni alloggiative/alberghiere temporanee - condivisi con i destinatari. Detti progetti personalizzati possono prevedere, in special modo nella fase iniziale della presa in carico, percorsi per il conseguimento dell'autonomia abitativa improntati ai termini della pratica dell' Housing First - ovvero un

principio-approccio di intervento nell'ambito delle politiche per il contrasto alla grave marginalità basato prevalentemente sull'inserimento diretto in appartamenti indipendenti di persone senza dimora con problemi di salute mentale o in situazione di disagio socio-abitativo, o comunque gravemente svantaggiate, allo scopo di favorirne percorsi di benessere e integrazione sociale che il persistere della crisi ha cronicizzato - e dell'Housing Led - ovvero strategie che promuovano forme di residenzialità combinate con servizi di assistenza, cura e supporto sociale, che si concretizzano in progetti personali in cui il diritto all'abitare viene rispettato e preso come elemento essenziale della presa in carico, ma in cui, anche cercando il coinvolgimento dei quartieri e del territorio, si lavora, facendo leva sulle risorse che la persona e il nucleo dimostrano di avere, anche su altri direttrici di intervento finalizzate alla re-inclusione sociale, come ad esempio formazione ed inserimento lavorativo.

## Art. 2 - Destinatari

---

I destinatari del servizio sono i singoli ed i nuclei familiari, anche monogenitoriali, che:

- penalizzati da eventi transitori, anche frutto del persistere della crisi economica dovuta anche alle conseguenze dell'emergenza pandemica, abbiano perso il lavoro o si trovino in condizioni di precariato e comunque a rischio di esclusione e marginalità, con conseguenze anche sull'abitazione (a seguito di sfratto o altre problematiche), che necessitano della messa in sicurezza (anche) per periodi limitati in soluzioni alloggiative/alberghiere temporanee;
- i senza dimora (si veda Classificazione Europea sulla grave esclusione abitativa e la condizione di persona senza dimora - ETHOS), in condizione di vulnerabilità ed a rischio di emarginazione sociale intercettati a Firenze, anche grazie al servizio di educativa di strada, che necessitano di interventi di accompagnamento verso percorsi d'inclusione e re-inclusione sociale, compresa la fase iniziale di accompagnamento a percorsi abitativi nei termini della pratica dell'Housing First e Housing Led.

La presa in carico dei destinatari avviene sia sulla base della segnalazione dei Servizi Sociali del Comune, a seguito dell'intercettazione di situazioni emergenziali mediante l'attività di equipe ricondotta a una o più unità mobili di strada sia sulla base di segnalazioni da parte di altri sportelli/punti accoglienza connessi ad altri servizi comunali per l'attivazione di percorsi per l'inclusione sociale.

Il servizio è rivolto a tutta la popolazione che si trova in una condizione caratterizzata dal rischio di esclusione e marginalità e a quella presente in strada in condizione di bisogno, a prescindere dalla presenza di dipendenza da sostanze, dal titolo di soggiorno in Italia, dalla volontarietà della scelta della strada e dell'essere senza dimora.

### **Art. 3 – Luogo di esecuzione**

Il servizio di cui al presente Capitolato si svolge nel territorio del Comune di Firenze ed afferisce ai destinatari intercettati a Firenze.

### **Art. 4 – Durata dell'appalto**

L'appalto decorre dalla data stabilita nel provvedimento di affidamento del servizio, prevista indicativamente per il 1° luglio 2025 ed ha durata di 30 mesi con scadenza indicativamente prevista al 31 dicembre 2027, fatta salva la possibilità di rinnovo e di proroga contrattuale di cui al successivo articolo 9; salvo dette opzioni, alla scadenza dell'appalto il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso. Qualora il procedimento finalizzato all'aggiudicazione e all'avvio dell'esecuzione non dovesse concludersi in tempo utile, la data di decorrenza sarà spostata del tempo necessario.

Alla scadenza del periodo di affidamento, così come determinato da eventuali rinnovi o proroghe (di cui al successivo art. 9), il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto aggiudicatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

### **Art. 5 - Prestazioni richieste - Modalità organizzative e di gestione del servizio**

Le prestazioni richieste attengono all'organizzazione di un servizio articolato su tre diverse direttrici di intervento, seppur tra loro strettamente connesse: a) Presidio del territorio, anche grazie al servizio di educativa di strada di cui al presente Capitolato ed intercettazioni emergenze diffuse; b) Presa in carico di emergenze segnalate dai servizi sociali o da altri punti di accesso/sportelli della rete di assistenza, finalizzata all'inserimento dei soggetti/nuclei famigliari che versano in situazioni di marginalità sociale ed a rischio di esclusione in percorsi e progetti personalizzati di autonomia; c) Programmazione e messa in atto di misure personalizzate a sostegno dei percorsi di inclusione, anche finalizzati all'autonomia abitativa secondo le direttive dell'Housing First e dell'Housing Led.

Le finalità sono dunque quella di attivare un servizio per una efficace operatività del servizio di educativa di strada in modo da poter fornire una rapida risposta, anche in emergenza, a situazioni di marginalità sociale e di rischio di esclusione e coordinarlo con i servizi per la gestione delle problematiche legate a situazione di improvviso impoverimento (perdita lavoro, lavoro divenuto precario, perdita alloggio), anche finanziate nell'ambito del PN METRO PLUS 2021 – 2027- come ad

es. progetto “Accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale” (FI 4.4.8.1.c), che interviene sui temi delle politiche attive del lavoro in favore di categorie vulnerabili, oppure il progetto “Non solo casa” (FI4.4.11.1.d) per la parte di attuazione di misure di sostegno all’abitare in risposta a situazioni emergenziali -, e/o di marginalità ed esclusione sociale e quella di orientare l’attivazione di percorsi di inclusione e re-inclusione sociale in una logica di accompagnamento al superamento delle situazioni di crisi, anche se temporanee, tramite l’avvicinamento ai servizi sociali, compresa l’eventuale messa in sicurezza in urgenza per periodi limitati della persona/nuclei familiari in soluzioni alloggiative (anche di tipo alberghiero) transitorie, nonché la fase successiva di accompagnamento a percorsi di autonomia abitativa nei termini della pratica dell’ Housing First e Housing Led.

L’aggiudicatario dovrà partire da una lettura rinnovata del contesto di riferimento che evidenzia le nuove forme di disagio e marginalità e l’acutizzarsi delle preesistenti. Tale analisi (o mappatura) deve essere intesa come un processo in divenire, reso possibile dal servizio di educativa di strada e dalla funzione di presidio territoriale che il servizio stesso deve assumere con l’obiettivo di riconoscere ed intercettare le situazioni di disagio derivanti dalle nuove forme di povertà e dall’inasprimento di quelle tradizionalmente rilevate al fine di facilitare una ripresa sociale, economica ed occupazionale.

L’aggiudicatario deve quindi poi costruire, puntando sulle specifiche caratteristiche, capacità di autonomia e autodeterminazione di ciascun destinatario, percorsi personalizzati di accompagnamento ai servizi sociali e socio-sanitari e/o percorsi d’inclusione e re-inclusione sociale, senza trascurare la multi-dimensionalità che spesso caratterizza la condizione di esclusione/marginalità sociale allo scopo di favorire percorsi di inserimento di inclusione sociale verso una ritrovata normalità di vita.

In tal senso il soggetto gestore deve prevedere e realizzare diverse tipologie di intervento, modulabili e differenziate a seconda dei bisogni dei soggetti e dei nuclei familiari presi in carico a seguito di intercettazione da parte degli educatori di strada o su segnalazione del Comune, che siano in sinergia ed allineabili con altri servizi e progettualità e/o con altre misure (politiche/servizi/progettualità) di carattere territoriale, regionale o nazionale, gestiti comunque dal Comune di Firenze, per attivare il miglior e più funzionale intervento e/o percorso di accompagnamento.

All’obiettivo della presa in carico d'emergenza considerata principalmente nella sua dimensione socio-assistenziale si affianca ed assume rilievo l’obiettivo di una progressiva ri-acquisizione o nuova assunzione di abilità sociali ed altre capacità da parte dei soggetti beneficiari, dove al crescere dell’autonomia diminuisce l’intervento sociale in una visione impostata sul presupposto che l’adulto, anche in condizione di marginalità estrema, possa – se opportunamente sostenuto – raggiungere obiettivi di autonomia e di benessere, nonché di responsabilizzazione dei soggetti destinatari degli interventi tramite la previsione di modalità di intervento che contemplino sia la condivisione dei progetti personalizzati che, laddove possibile, la compartecipazione alle spese inerenti all’attivazione di misure per il conseguimento dell’autonomia che li riguardano.

L'organizzazione del servizio, oggetto del presente Capitolato, dovrà essere impostata secondo i seguenti principi:

- ✓ promuovere interventi di inclusione attiva, socializzazione e condivisione, orientati all'emancipazione dei soggetti beneficiari dal bisogno e dall'assistenza, tesi al superamento della situazione di crisi e marginalità sociale e di rischio di esclusione, anche con soluzioni emergenziali temporanee tempestive, come presupposto del reinserimento sociale ed eventualmente occupazionale;
- ✓ sostenere interventi in cui i diretti interessati siano chiamati a svolgere un ruolo attivo e responsabile, fin dalla progettazione degli interventi, per mezzo di attività di facilitazione volte a sostenere la partecipazione e l'espressione dei bisogni dei destinatari;
- ✓ incentivare forme di rete con soggetti pubblici/privati e del terzo settore, sia per favorire una più efficace programmazione degli interventi che per ottimizzare la realizzazione dei percorsi personalizzati;
- ✓ garantire la flessibilità nell'ambito della progettazione personalizzata degli interventi, tenuto conto della complessità e della specificità di ciascun destinatario. La persona beneficiaria dell'intervento dovrà essere complice del proprio progetto di intervento ed avere un unico referente cui rivolgersi;

Il servizio deve essere realizzato in coerenza con i seguenti vincoli organizzativi, pur salvaguardando la necessaria flessibilità resa opportuna dalle caratteristiche del servizio stesso:

1. Attività di coordinamento del servizio, tramite personale di coordinamento dedicato, per una media di 135 ore mensili.
2. Messa in atto dell'attività educativa di strada prevedendone l'operatività nella fascia oraria 9,00 – 23,00 e per i giorni dal lunedì al sabato, per una dimensione pari a complessive n. 1020 ore mensili. In caso di necessità, evidenziata anche a seguito del riscontro dell'avvio delle attività di presidio del territorio, l'orario medio richiesto può essere modulato su sette giorni settimanali da concordarsi in caso di necessità con l'Amministrazione.
3. gli interventi di accompagnamento/facilitazione in un'ottica di promozione dell'autonomia dovranno essere assicurati per l'intera durata dell'appalto, per una dimensione pari a complessive 330 ore mensili articolate dal lunedì al sabato, che si intendono comprensive delle attività rivolte ai destinatari diretti ed indiretti, della programmazione individuale, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del presente capitolato. L'impresa aggiudicataria e il Comune possono concordare una diversa ripartizione nell'arco della settimana del suddetto monte ore.
4. È altresì prevista, per l'intera durata del servizio, la somma complessiva di € 240.000,00, destinata all'attivazione da parte dell'impresa appaltatrice di misure emergenziali

temporanee individuali di sostegno diretto e accompagnamento all'autonomia, in favore delle singole persone o dei nuclei destinatari in difficoltà nell'affrontare spese per il mantenimento o la promozione dell'autonomia, secondo un progetto condiviso con i servizi sociali. Il valore massimo mensile dei singoli progetti oggetto delle misure è stabilito in € 300,00 per nuclei composti da una persona. In caso di progetti in favore di nuclei composti da più persone o da aggregazioni di singole persone, il valore massimo mensile dei singoli progetti è determinato moltiplicando il suddetto valore mensile per il numero dei componenti interessati, fino a un massimo di € 1.500,00. Fermi restando i valori mensili massimi di cui sopra, il valore mensile riconoscibile per ogni singola misura è pari alle spese sostenute, rendicontate e comprovate dall'impresa affidataria per l'attuazione del progetto caratterizzante la misura stessa. L'eventuale eccedenza del valore così determinato della singola misura rispetto ai valori massimi sopra stabiliti non sarà in carico del Comune, fatte salve situazioni di particolare complessità, anche in termini di dimensioni del nucleo o di condizioni di fragilità del nucleo stesso, sulla base di una valutazione concordata con i servizi sociali, fermo restando il tetto di budget complessivo destinato all'attivazione delle misure.

Eventuali minori ore prestate nel periodo oggetto di fatturazione determinano, in assenza di una programmazione di recupero nel periodo (o nei periodi) successivo, una riduzione del corrispettivo dovuto in misura pari ai costi orari indicati in sede di presentazione dell'offerta in ragione delle minori ore rese.

Quanto sopra vale esclusivamente in caso di eventi occasionali e non prevedibili (come, ad esempio, in caso di improvvisa malattia) che rendono difficoltosa la pronta sostituzione, che va in ogni caso garantita entro 3 giorni lavorativi, e che comunque comportino assenze contemporanee in misura tale da non pregiudicare la funzionalità del servizio (ad esempio, assenze tali da non consentire l'intera copertura della fascia oraria giornaliera prevista per gli educatori di strada).

Tutte le attività saranno coordinate ed in stretta connessione con il Servizio Sociale Professionale dedicato all'area della marginalità.

La stima del monte orario di cui al presente articolo non costituisce impegno vincolante per l'Ente, potendo ritenersi necessario una diversa distribuzione delle stesse in relazione all'effettivo numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa, ai sensi del successivo art. 9.

Il Comune si riserva la possibilità di mettere a disposizione del servizio appartamenti nella propria disponibilità, tramite appositi atti e accordi di conferimento a termine con l'impresa aggiudicataria, per il conseguimento di obiettivi di autonomia abitativa in favore di beneficiari del progetto.

## **Art. 6 - Figure professionali**

---

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza delle figure professionali necessarie, in funzione delle prestazioni richieste. In particolare:

| <i>Figure professionali</i>                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Coordinatore/responsabile</b> con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente Capitolato. |
| <b>Educatori</b> con competenze e comprovata esperienza nella gestione di servizi alla persona e interventi del presente Capitolato.                                                   |

Al soggetto aggiudicatario è richiesto di:

- garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato, secondo la proposta formativa riportata dall'impresa nell'offerta tecnica, la cui realizzazione va comprovata tramite idonea documentazione (fogli di presenza, attestazioni, ecc.);
- garantire la continuità del servizio e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze di personale con soggetti idonei allo svolgimento delle mansioni previste ed in possesso degli stessi requisiti professionali.

## **Art. 7 - Vincoli organizzativi**

Il Servizio oggetto del presente capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati. A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze. Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di connettività dati e telefonica e di idonea attrezzatura informatica e regolarmente presidiata da apposito personale.

## **Art. 8 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento**

L'importo complessivo IVA esclusa, per l'intera durata dell'appalto prevista in 30 mesi, è pari a € **1.369.942,87**; così suddiviso:

- a) € 1.117.942,87 oltre IVA, se dovuta, quale quota relativa alla componente servizi, costi strumentali e generali ed utile di impresa (componente soggetta a ribasso);
- b) € 240.000,00 quale quota stanziata per le misure in favore dei beneficiari delle misure di accompagnamento all'autonomia (componente fuori campo IVA e non soggetta a ribasso);
- c) € 12.000,00 oltre IVA, se dovuta, corrispondente al 5% del valore delle misure di cui alla lettera b), quale corrispettivo massimo per l'attività organizzativa e gestionale connessa all'attivazione delle misure stesse (componente non soggetta a ribasso).

Il suddetto corrispettivo e le relative quote di suddivisione tra le suddette lettere a), b) e c) sono da considerare ridotti in misura proporzionale all'eventuale minore durata dell'appalto rispetto ai 30 mesi preventivati.

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto per l'esecuzione del servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

L'importo sarà erogato a cadenza trimestrale a seguito della verifica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto della regolare esecuzione del servizio richiesto, in ragione delle prestazioni effettivamente erogate.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione dei seguenti documenti contabili:

- I. Fattura pari all'importo su base trimestrale (oltre IVA, se dovuta) della quota di corrispettivo di cui alla suddetta lettera a);
- II. Nota di debito trimestrale fuori campo IVA per il rimborso dell'importo complessivo delle spese sostenute per le misure di cui alla lettera b) effettivamente attivate in attuazione dei relativi progetti condivisi con i servizi sociali e in ragione dei valori specifici dei progetti stessi, così come determinati secondo quanto stabilito all'articolo 5;
- III. Fattura trimestrale pari al 5% (oltre IVA, se dovuta), dell'importo della nota di debito di cui al punto precedente, quale corrispettivo per l'attività organizzativa e gestionale connessa all'attivazione delle relative misure.

Qualora la durata del servizio non corrisponda a un multiplo intero del trimestre, l'ultima fattura/nota di debito può essere riferita a un periodo di diversa durata.

Alla fattura di cui alla lettera a) occorre allegare il rendiconto delle ore di personale impiegato nel servizio. Qualora il numero di ore erogate in riferimento alle singole figure/attività sia inferiore a quello previsto per il periodo oggetto di fatturazione, esclusivamente in conseguenza di eventi occasionali e non prevedibili che rendono difficoltosa la pronta sostituzione e che comunque non pregiudicano la funzionalità del servizio, il gestore dovrà allegare un programma di recupero delle

minori ore rese o, in alternativa, dovrà ridurre l'importo della fattura secondo i criteri allo scopo indicati all'articolo 5. Qualora invece il numero delle ore erogate sia, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, superiore a quello previsto per il periodo di fatturazione, le stesse non danno diritto ad una maggiorazione degli importi fatturati, ma comportano la necessità di una rimodulazione degli interventi previsti per i periodi successivi, salvo che detta rimodulazione non pregiudichi la qualità generale del servizio. L'impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

L'importo destinato alle misure di accompagnamento all'autonomia di cui al punto b) verrà liquidato sulla base della presentazione dei titoli/giustificativi comprovanti le spese, le quali devono essere effettivamente sostenute e collegate al servizio in argomento.

Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture in formato elettronico dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Oggetto: PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 – Codice operazione FI4.4.12.1.b "Attivazione di percorsi di inclusione sociale";
- Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
- Codice Cig: da assumere all'atto dell'affidamento

Codice CUP: H15I23001210007

- Numero dell'impegno;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella

tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici”.

### **Art. 8 bis – Anticipazione del prezzo**

---

L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del Codice, pari al 20% del valore del contratto di cui al precedente art. 8.

Trattandosi di appalto pluriennale l'importo è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, in occasione della richiesta dell'anticipazione, deve essere emessa una unica garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti e per l'importo complessivo dell'anticipazione da erogare.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193 ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La Stazione appaltante erogherà, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione del contratto, salvo quanto precisato al primo paragrafo del presente articolo.

L'anticipazione erogata viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione.

In ciascuna fattura l'Appaltatore è tenuto ad evidenziare, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 26 ovvero in caso di recesso di cui al successivo articoli 27, la Stazione appaltante procederà a recuperare l'importo residuo dell'anticipazione concessa, sui pagamenti da effettuare per le prestazioni fino ad allora eseguite ed accertate positivamente dal Direttore dell'esecuzione. Ove residuino ancora degli importi da recuperare si procederà all'escussione della predetta garanzia fideiussoria per l'importo corrispondente.

#### **Art. 9 -Opzioni e modifiche al contratto durante il periodo di efficacia**

---

L'appalto prevede le seguenti opzioni di modifica.

**Rinnovo:** Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 30 mesi alle medesime condizioni, fatta salva la modifica di alcune clausole non più attuali al momento del rinnovo stesso, connesse ad un eventuale rinnovo del CCNL utilizzato. L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare all'aggiudicatario la volontà di attivare l'opzione, mediante posta elettronica certificata, prima della scadenza naturale del contratto. È vietato il tacito rinnovo.

**Opzione di proroga del contratto:** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

**In casi eccezionali** il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità di attivare, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi di un aumento del fabbisogno ovvero per l'attivazione di specifici progetti di intervento anche finanziati con fondi europei, statali o regionali (fermo restando il principio del divieto del doppio finanziamento) un'opzione di **aumento delle prestazioni** previste nel limite massimo del 30%, sia per ciò che concerne il contratto principale che l'eventuale rinnovo. Detto incremento si concretizzerà al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi: necessità di aumentare gli orari di uscita delle unità mobili dell'educativa di strada nella fascia notturna; l'articolazione delle attività

delle stesse unità su sette giorni settimanali, anziché sei; un incremento delle attività di inclusione al crescere dei percorsi individualizzati in capo ai beneficiari o ancora per maggiori necessità legate all'attivazione delle misure.

Inoltre, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% del valore del contratto, la stazione appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste senza che questo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023. L'eventuale variazione in aumento (c.d. quinto d'obbligo) è computata nel quadro economico generale dell'appalto.

Il valore delle opzioni di aumento delle prestazioni è computato nel quadro economico dell'appalto.

Le modifiche devono essere autorizzate dal Responsabile Unico di Progetto con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante

#### Art. 9 bis– Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i prezzi saranno adeguati in aumento o in diminuzione in base a un indice composto dai seguenti indici , di cui all'allegato II.2bis al medesimo decreto:

| Descrizione<br>Servizio/fornitura                  | CPV        | Indici di riferimento                         |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi di<br>assistenza sociale<br>senza alloggio | 85312000-9 | Ponderazione                                  |                                                                                  |
|                                                    |            | PC (1240 assistenza<br>sociale) <b>28,12%</b> | IR (88 servizi di<br>assistenza<br>sociale non<br>residenziale)<br><b>71,88%</b> |

Gli indici sono reperibili sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>.

La SA tramite il RUP e il DEC monitora l'andamento dei predetti indici con frequenza mensile (relativamente ad entrambi gli indici), al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Al fine di calcolare la variazione dell'indice composto, si utilizza la seguente formula generale:

$$V_t = W_1 * V_t(1) + W_2 * V_t(2) + \dots + W_i * V_t(i)$$

dove  $V_t(1)$ ,  $V_t(2)$ , ...,  $V_t(i)$  sono le variazioni degli indici individuati e  $w_1$ ,  $w_2$ ,  $w_i$  i rispettivi pesi.

Il valore di riferimento per il calcolo di ciascun indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione di ciascun indice è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore dell'indice al mese di aggiudicazione.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire ed eccedente il 5%.

Al fine di assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP ed all'appaltatore, affinché possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto, spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola stessa.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

## **Art. 10 – Subappalto**

Il subappalto è consentito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023).

È fatto tuttavia divieto di subappaltare le prestazioni essenziali - di cui ai punti 1, 2 dell'art. 5 del presente capitolato - in quanto per stessa natura del servizio, rivolto ad una fascia particolarmente fragile della popolazione, si ritiene necessaria una gestione univoca e unitaria che consenta un livello prestazionale qualitativamente omogeneo degli interventi erogati, nonché la necessaria flessibilità operativa nell'articolazione del servizio, anche nel raccordo con i servizi professionali del

Comune ed a livello territoriale. Il divieto di subappalto di tale prestazione è inoltre conseguente all'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro degli operatori impiegati.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omissso di indicare in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 (o alla diversa percentuale indicata in gara).

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 3 è obbligatorio l'inserimento di clausole nelle quali è riconosciuta la revisione prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

#### **Art. 11 – I Controlli dell'Amministrazione comunale**

---

La Direzione Servizi Sociali, nella persona del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e/o suoi collaboratori, può effettuare controlli e sopralluoghi con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall'aggiudicatario rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. In questo caso il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire al personale incaricato dei controlli, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Per ciascuna verifica è redatto apposito verbale a firma del rappresentante del soggetto gestore e del DEC o di altra persona del Comune incaricata allo scopo.

#### **Art. 12 – Report delle attività svolte**

---

Ai fini del controllo e della verifica delle prestazioni rese, il soggetto aggiudicatario trasmette via pec alla Direzione Servizi Sociali, a cadenza trimestrale, prima di procedere alla fatturazione, e comunque ogni qual volta richiesto dal RUP o dal DEC, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, un report dell'attività svolta in cui devono essere riportate le seguenti informazioni:

- 1) le principali attività/interventi posti in essere, gli obiettivi raggiunti, le eventuali difficoltà riscontrate e le relative misure adottate per contenerle/superarle;
- 2) i dati relativi ai beneficiari in carico al servizio nel periodo di riferimento (presentati anche per nuclei famigliari, genere e classi di età), in cui siano riportati almeno il numero e la tipologia

delle prestazioni rese e delle misure attivate, nonché i costi sostenuti per l'attivazione delle misure;

- 3) resoconto sintetico delle ore rese per tipologia di attività (coordinamento, operatività di strada ed inclusione) in cui si evidenzia l'eventuale scostamento dalle ore teoriche contrattualmente previste e le eventuali modalità di recupero dello scostamento;
- 4) le time card dei lavoratori impiegati nel progetto dall'affidatario;
- 5) le schede personali dei beneficiari del progetto che necessitano dell'attivazione dell'erogazione di misure di accompagnamento;
- 6) prospetto sintetico delle spese sostenute in favore dei beneficiari in relazione al periodo considerato (la relativa documentazione a supporto può essere trasmessa anche con modalità diverse dalla pec);
- 7) in generale, tutti i dati e le informazioni che permettano il monitoraggio dell'intervento.

Nel report periodico summenzionato dovrà essere sviluppata un'analisi sintetica dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese, ivi inclusa l'acquisizione e valorizzazione degli elementi informativi utili al monitoraggio degli indicatori di output e di risultati del progetto secondo il/i format di raccolta dei dati fornito/i dall'Amministrazione in allineamento alle Linee Guida rilasciate dall'Autorità di Gestione del Programma.

Alla conclusione del servizio l'impresa aggiudicataria dovrà produrre un report analitico sugli aspetti oggetto dei report periodici, un file complessivo di monitoraggio e rilievo dei beneficiari nel rispetto del sistema di rendicontazione previsto dal PN Metro Plus e corredato da un'analisi delle problematiche e criticità riscontrate, con eventuali proposte di miglioramento.

### **Articolo 13 - Debiti informativi**

Per debito informativo si intende l'insieme delle informazioni che il Gestore deve rendere al Comune come indicato nel presente Capitolato e nelle disposizioni (ordini di servizio) impartite dal RUP o dal DEC. Pertanto, il soggetto aggiudicatario si obbliga a trasmettere le informazioni di cui all'articolo 12 secondo la tempistica prevista.

### **Art. 14 – Sospensione delle prestazioni**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione stessa, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, ovvero per disposizioni di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di blocco totale delle attività determinato da disposizioni governative). Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

## **Art. 15 - Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario**

---

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- a) a rispettare gli standard qualitativi del servizio;
- b) ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato con diligenza;
- c) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato;
- d) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- e) a predisporre, per ciascun beneficiario, una cartella costantemente aggiornata ove dovrà essere raccolta la relativa documentazione. Nel periodo di vigenza del contratto, il gestore s'impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale anche in formato elettronico;
- f) rispettare gli obblighi di comunicazione e gli obblighi connessi previsti in relazione alle prescrizioni inerenti l'identità visiva del Programma;
- g) acquisire e valorizzare, per conto dell'Amministrazione, gli elementi informativi utili al monitoraggio degli indicatori di output e di risultati del progetto secondo il/i format di raccolta dei dati fornito/i dall'Amministrazione in allineamento alle Linee Guida rilasciate dall'Autorità di Gestione del Programma.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'idoneità operativo-comportamentale e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso il soggetto aggiudicatario dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o materiali che risultassero causati per responsabilità dell'aggiudicatario medesimo o dei beneficiari del servizio, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da non corretto espletamento dei servizi di cui al presente capitolato e/o utilizzo dei beni mobili e immobili eventualmente assegnati in funzione della realizzazione degli obiettivi del servizio. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al

risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

## **Art. 16 – CCNL, obblighi e clausole sociali**

---

Al personale incaricato della realizzazione del servizio dovrà essere applicato il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Codice CNEL T151) ritenuto per sua natura il più pertinente al servizio in oggetto; ovvero il CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria si impegna, con l'accettazione del presente Capitolato, all'osservanza e all'assunzione di tutto quanto previsto nel CCNL suindicato, o in quello equivalente eventualmente applicato, nonché dagli eventuali accordi integrativi territoriali.

L'impresa aggiudicataria, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il CCNL indicato, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante la vigenza dell'appalto. Inoltre, è tenuta ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro, di previdenza e prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. A tale riguardo l'aggiudicatario è tenuto a fornire al Comune di Firenze, su richiesta, la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti del presente Capitolato.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il mancato pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori a cadenza mensile, ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento, per più di tre volte in un anno, o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel relativo allegato al Progetto – Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Il rispetto delle previsioni del piano di assorbimento presentato in sede di offerta sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto. In caso di mancata attuazione si applicheranno le penali previste dall'art. 25 del presente Capitolato.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario è obbligato ai sensi dell'art. 57 commi 1 lett. a) e 2 bis del Codice a:

- *(nel caso in cui l'operatore economico, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali come specificate all'art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

- *(nel caso in cui l'operatore economico, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti)* consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali come specificate all'art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

- Assicurare in virtù dell'obbligo in sede di presentazione di offerta, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono e fatto salvo il rispetto della clausola relativa alla stabilità occupazionale) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali come specificate all'art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

---

Il soggetto aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il Comune di Firenze impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente Capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate,

responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

## **Art. 18 – Responsabilità in materia di sicurezza**

Il gestore, nella persona del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune.

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- c) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- d) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Aggiudicatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- a) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- b) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.

## Art. 19 - Polizze assicurative

---

Il soggetto aggiudicatario deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze e di ogni indennizzo.

In particolare, il soggetto affidatario è tenuto ad attivare idonee polizze assicurative, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a garantire la copertura del servizio di cui al presente capitolato, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo in caso di rinnovo o proroga dell'appalto, fornendo copia della quietanza di rinnovo; più precisamente:

- Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste garanzie per danni ai locali e alle cose di proprietà del Comune di Firenze eventualmente ricevute in consegna o in custodia da parte del Comune stesso per lo svolgimento del servizio; tale polizza deve essere riservata alle attività dell'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 5.000.000,00;
- Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività ed alle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 5.000.000,00.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il soggetto affidatario per le attività del presente Capitolato di appalto.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore.

Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al Comune di Firenze, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dei dipendenti per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto.

## Art. 20 - Comunicazioni

---

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente

all'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal Capitolato, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto aggiudicatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'aggiudicatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente Capitolato.

#### **Art. 21 – Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.**

---

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Comune di Firenze e quello del gestore che operano nella stessa sede. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico del Comune di Firenze, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **Art. 22 – Divieto di pantouflage**

---

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente Capitolato - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

#### **Art. 23 – Protocollo di legalità. Dichiarazioni del Gestore**

---

In virtù dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l'aggiudicatario si impegna:

##### *Clausola n. 1*

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

#### *Clausola n. 2*

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.*

#### *Clausola n. 3*

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

#### **Art. 24 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.**

Gli obblighi di comportamento previsti dal Regolamento comunale recante il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general/>; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

## Art. 25 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento e penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella proposta tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

| <i><b>Inadempienza</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i><b>Penalità in euro</b></i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mancata sostituzione entro 3 giorni degli operatori assenti (per ogni giorno di ritardo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 25,00                        |
| Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal DEC e dal RUP sull'esecuzione del servizio e delle prestazioni di cui all'art. 5 (per ogni settimana di ritardo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 200,00                       |
| Violazione di uno degli obblighi previsti all'art. 14 (per ciascuna violazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 500,00                       |
| Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 15 accertate dalle autorità competenti e di natura tale da non comportare la risoluzione del contratto (per ciascuna violazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 200,00                       |
| Violazione del rispettare gli obblighi di comunicazione e gli obblighi connessi previsti in relazione alle prescrizioni inerenti all'identità visiva del Programma e/o della mancata acquisizione e valorizzazione degli elementi informativi utili al monitoraggio degli indicatori di output e di risultati del progetto secondo il/i format di raccolta dei dati fornito/i dall'Amministrazione in allineamento alle Linee Guida rilasciate dall'Autorità di Gestione del Programma (per ciascuna violazione) | € 100,00                       |
| Violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 16 (per ciascuna violazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 200,00                       |
| Violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 17 accertate dalle autorità competenti e di natura tale da non comportare la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 300,00                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| risoluzione del contratto (per ciascuna violazione)                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Ritardo superiore ai 15 giorni nell'attivazione della sede organizzativa nel territorio del Comune di Firenze di cui all'art. 7 (per ogni giorno di ritardo). All'atto dell'applicazione della penale, il Comune indica anche il tempo massimo entro cui adempiere, pena la risoluzione del contratto | € 200,00 |

Con riferimento alle violazioni degli obblighi relativi di cui all'art. 16 del presente Capitolato, si applicano le seguenti penali nella misura ivi indicata:

- nel caso di inadempimento degli obblighi di riassorbimento del personale dell'operatore economico uscente, così come previsto all'interno del Piano di assorbimento presentato in sede di gara, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto con riferimento sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- nel caso di ritardo rispetto al termine indicato nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- nel caso di ritardo rispetto al termine indicato per la produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme, che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nell'ipotesi in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, ad eccezione di quelle disciplinate alle lettere

b-d per le quali il limite massimo è del 20%. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

## **Art. 26 – Risoluzione del Contratto**

---

Il Comune di Firenze intenderà risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021;
- b) Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Firenze o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti;
- c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. La stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;
- d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
  - 1. la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
  - 2. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

3. l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- f) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i Comuni della Provincia di Firenze;
- g) Sussistenza a carico all'aggiudicatario di una o più delle situazioni di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 sia in fase di gara che successivamente sopraggiunta;
- h) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- i) Nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- j) Nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
- k) Qualora il gestore non assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- l) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- m) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato uno dei tetti massimi indicati all'art. 25 del presente Capitolato;
- n) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 119 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, salva l'ipotesi prevista all'art. 120 comma 1, lett. d) del medesimo Decreto;
- o) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- p) Affidamento di subappalto in violazione dell'art. 119 del Codice;
- q) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- r) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- s) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive;
- t) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

- u) Mancata stipula, da parte dell'aggiudicatario, del contratto di appalto entro sessanta giorni dall'affidamento, salvo che per differimento espressamente concordato con la stazione appaltante;
- v) Mancata attivazione della sede organizzativa nel territorio del Comune di Firenze di cui alla all'art. 7 entro il termine stabilito dal Comune all'atto dell'applicazione della specifica penale di cui all'articolo precedente.

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, delle eventuali penalità e di eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso. In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio.

La stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

## **Art. 27 – Recesso dal contratto**

Il Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'appaltatore tramite PEC.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, delle sole prestazioni eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto. Rimane salvo il diritto all'indennizzo ex art. 123 comma 1.

Nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, la medesima, oltre all'escussione della garanzia costituita, potrà richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti, con addebito

delle maggiori spese derivanti dall'attivazione delle procedure finalizzate alla riassegnazione del servizio.

#### **Art. 28 – Assoggettamenti fiscali**

---

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.

#### **Art. 29 - Cessione del credito**

---

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente nonché dell'art. 120 comma 12 D. Lgs. 36/2023. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

#### **Art. 30 – Garanzia definitiva**

---

Ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023, di valore pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria, di cui al co. 8 del medesimo articolo nonché gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La mancata sottoscrizione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 31 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

---

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, in caso contrario il

presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 32 - Definizione delle controversie**

---

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 33 - Norme transitorie e finali**

---

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice civile e nei regolamenti dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.